



UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 58 del 31/05/2024

OGGETTO:

**AREA TECNICA - STAZIONE UNICA APPALTANTE C.U.C. – PROTEZIONE CIVILE -CATASTO
ATTRIBUZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.**

IL PRESIDENTE

Gianluca TOGLIATTI

PREMESSO:

- che l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo Ceronda e Casternone non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.16 17 18 e 19, prevede l'istituzione delle Elevate Qualificazioni;
- che con Deliberazione di Giunta n. 68 del 22/06/2023 è stato istituito il “*Regolamento sulla istituzione, nomina, e revoca dei titolari di Elevata Qualificazione*”, in base ai criteri confrontati con le OOSS e le RSU e ai sensi dell'art. 16 e seguenti del CCNL 16.11.2022;
- che con Deliberazione di Giunta n. 69 del 22/06/2023 ad oggetto “*METODOLOGIA DI GRADUAZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI E PESATURA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CHE PRESTANO SERVIZIO NELL'ENTE.*” è stata approvata la metodologia proposta dal Nucleo di Valutazione, che prevede la graduazione delle posizioni di responsabilità a cui è attribuito un valore in termini di punteggio assegnato e conseguentemente di determinazione della retribuzione di posizione;
- che la Giunta Unionale con Deliberazione n. 47 del 20/05/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “*MODIFICA ALLA VIGENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'UNIONE MONTANA DI COMUNI DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE - APPROVAZIONE.*”, ha approvato:
 - la nuova struttura organizzativa attraverso un nuovo organigramma adeguato alle esigenze operative e funzionali dell'Ente e tra questi l'Area Tecnica in cui confluisce l'Area Protezione Civile;
 - la pesatura da parte del Nucleo di Valutazione effettuata con VERBALE N.3/2024 delle E.Q. incaricate, mediante la metodologia vigente;

VISTO l'art. 2 del “*Regolamento sulla Istituzione, Nomina, Revoca e dei titolari di Elevata Qualificazione*” il quale prevede che “*L'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di Elevata Qualificazione è effettuata dal Presidente con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:*”

- a) *esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;*

- b) *adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;*
- c) *attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.”*

RITENUTO di conferire a far data dal 01/06/2024 l’incarico di Elevata Qualificazione dell’Area Tecnica, Stazione Unica Appaltante C.U.C. – Protezione Civile, Catasto al Dott. Alessandro BRIA BARET, Area Funzionari ex Cat. D – posizione economica D3, dipendente in possesso dei requisiti prescritti;

CONSIDERATO che *“la durata degli incarichi di Elevata Qualificazione non può essere superiore a tre anni e comunque corrispondente a quella dell’incarico del Presidente. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico del Presidente e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di “prorogatio” per un massimo di 120 giorni”.*

RITENUTO di attribuire al Dott. Alessandro BRIA BARET le responsabilità organizzative dell’ente di cui all’art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 e all’art. 1 del *“Regolamento sulla Istituzione, Nomina, Revoca e dei titolari di Elevata Qualificazione”*, a norma degli articoli 109, comma 2 e art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Unionale e dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PRECISATO che l’indennità per la retribuzione di posizione, oltre alla retribuzione di risultato, come contrattualmente previsto, è definita dalla Giunta Unionale;

VISTE le determinazioni dei valori economici delle retribuzioni di posizione e di risultato attribuibili, fino a nuove determinazioni, al Responsabile dell’Area Finanziaria stabilite con Deliberazione di Giunta n. 47 del 20/05/2024:

Settore/ Area	Denominazione	Retribuzione Posizione	Retribuzione Di Risultato
1	AREA TECNICA Stazione Unica Appaltante C.U.C. Protezione civile Catasto	€ 16.000,00	15%

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 29 del 19/12/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana n. 20 del 20/11/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 2 del 18/01/2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 40 del 17/04/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il vigente Statuto Unionale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il vigente Regolamento sull’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di conferire a far data dal 01/06/2024 l'incarico di **Elevata Qualificazione dell'Area Tecnica, Stazione Unica Appaltante C.U.C. – Protezione Civile, Catasto** al Dott. Alessandro BRIA BARET – Area Funzionari e Elevate Qualificazioni – ex Categoria D, esposizione economica D3, per i motivi, con le competenze e alle condizioni in premessa specificate ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL 16.11.2022.
3. Di stabilire che al dipendente incaricato sono attribuite, a norma dell'art. 109, comma 2 del D.lgs n. 267/2000, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo D.lgs 267/2000, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto Unionale, dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, dall'art. 16 comma 1 lett. A del CCNL 16.11.2022 e dall'art. 1 del *“Regolamento sulla Istituzione, Nomina, Revoca e dei titolari di Elevata Qualificazione”*.
4. Di precisare che la durata dell'incarico non può essere superiore a tre anni e comunque corrispondente a quella dell'incarico del Presidente. Nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell'incarico del Presidente e le nuove nomine, continua a svolgere le funzioni in regime di “prorogatio” per un massimo di 120 giorni.
5. Di stabilire che al dipendente vengono assegnati a far data dal 01/06/2024, fino a nuove determinazioni, i seguenti valori economici delle retribuzioni di posizione e di risultato attribuibili, stabilite con Deliberazione di Giunta n. 47 del 20/05/2024:

Settore/ Area	Denominazione	Retribuzione Posizione	Retribuzione Di Risultato
1	AREA TECNICA Stazione Unica Appaltante C.U.C. Protezione civile Catasto	€ 16.000,00	15%

6. Di dare atto che l'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16.11.2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla Legge.
7. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio digitale dell'ente e, in elenco, nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello “provvedimenti” - sottosezione di secondo livello “provvedimenti dirigenti” e nella sezione medesima, sottosezione di primo livello - personale -, sottosezione di secondo livello - Elevate Qualificazioni;
8. Di dare atto che l'incarico oggetto del presente decreto può essere revocato:
 - a. a seguito di riorganizzazione dei Settori;
 - b. a seguito di valutazione negativa;
 - c. in caso di comportamenti omissivi o pregiudizievoli reiterati sui programmi e sugli obiettivi concordati, con gli strumenti di programmazione dell'Ente;
 - d. in caso di grave violazione del Codice Disciplinare.

9. Di rilevare che in caso di assenza continuativa e non programmata, effettuata a qualsiasi titolo per un periodo continuativo superiore a 60 giorni, l'incarico può essere sospeso in relazione all'impossibilità di esercitare le funzioni di coordinamento tipiche dell'incarico, fatta eccezione per situazioni specificatamente previste nelle leggi dello Stato.

Ceres, 31/05/2024

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Gianluca TOGLIATTI